

Assessorato attività produttive, energia e politiche del lavoro
Dipartimento industria, artigianato ed energia
Risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

N. 5288 in data 23-12-2015

OGGETTO: CONCESSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA DI CUI ALL'ART. 52 DELLA LEGGE REGIONALE 25 MAGGIO 2015, N. 13, ALL'IMPRESA "RESIDENCE HOTEL MONT BLANC" DI COGNE PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO IDROELETTRICO CON DERIVAZIONE D'ACQUA DAL TORRENTE URTIER E CENTRALE DI PRODUZIONE IN LOC. SOUS LA TOUR NEL COMUNE MEDESIMO.

Il Dirigente della Struttura risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili

Vista la legge regionale 25 maggio 2015, n. 13 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea)), ed in particolare il titolo IV relativo all'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativo alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità);

visto il decreto ministeriale 10 settembre 2010 (Linee guida per il procedimento di cui all'art. 12 del d.lgs. 387/2003 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili), pubblicato sulla G.U. n. 219 del 18 settembre 2010;

visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili);

vista la legge regionale 28 aprile 2011, n. 8 (Nuove disposizioni in materia di elettrodotti);

vista la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), Capo VI, Sezione II;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità);

considerato che in data 3 agosto 2015 l'Impresa "Residence Hotel Mont Blanc", Partita I.V.A. 00088680079, ha presentato una richiesta di autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 52 della l.r. 13/2015, per la costruzione e l'esercizio di un impianto idroelettrico con derivazione d'acqua dal torrente Urtier e centrale di produzione in loc. Sous La Tour nel Comune di Cogne, comprendente la linea elettrica di connessione dell'impianto stesso alla rete di distribuzione;

richiamate le deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 530 del 18 aprile 2014, relativa alla valutazione positiva condizionata sulla compatibilità ambientale del progetto dell'impianto di cui sopra ai sensi della legge regionale 26 maggio 2009, n. 12 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, e 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno e modificazioni di leggi regionali in adeguamento ad altri obblighi comunitari. Legge comunitaria 2009);
- n. 811 in data 13 giugno 2013, relativa alla subconcessione di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico dal torrente Urtier, in Comune di Cogne, per la produzione, sul salto di metri 26,35, della potenza nominale media annua di kW 478,43, fino al 19 giugno 2044;

considerato che con nota prot. n. 6444 in data 19 agosto 2015 è stata comunicata all'Impresa proponente, in ottemperanza al punto 14.4 del decreto interministeriale 10 settembre 2010, l'improcedibilità della richiesta di autorizzazione per mancanza della documentazione prescritta;

considerato che con nota prot. n. 7064 in data 17 settembre 2015 è stato comunicato l'avvio del procedimento ai proprietari dei beni interessati dall'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi dell'articolo 12 della l.r. 19/2007 e dell'art. 11 del DPR 327/2001;

considerato che, a seguito delle integrazioni presentate in data 2 settembre 2015, con nota prot. n. 7069 in data 17 settembre 2015 è stato comunicato all'Impresa proponente l'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 12 della l.r. 19/2007;

dato atto che, ai sensi della l.r. 8/2011 e del D.P.R. 327/2001, con note prot. n. 7060 e n. 7063 del 17 settembre 2015, è stata chiesta la pubblicazione dell'avviso di avvenuto deposito dell'istanza di autorizzazione all'albo pretorio del Comune di Cogne e sul Bollettino ufficiale della Regione e che nei termini prescritti non sono pervenute osservazioni;

dato atto che con note prot. n. 7218 e n. 7222 in data 24 settembre 2015 è stata convocata la Conferenza di servizi prevista dall'articolo 52 della l.r. 13/2015, per l'esame della richiesta di cui sopra;

richiamato il verbale della riunione della Conferenza di servizi svoltasi in data 15 ottobre 2015, nel quale è stato dato atto che il procedimento è stato sospeso in attesa di documentazione integrativa;

dato atto che con nota prot. n. 19385 in data 2 novembre 2015 è stata comunicata all'Impresa proponente la sospensione del procedimento amministrativo in attesa della documentazione integrativa richiesta;

preso atto che in data 17 novembre 2015 l'Impresa proponente ha:

- trasmesso la documentazione integrativa richiesta nel corso della riunione della Conferenza di servizi svoltasi in data 15 ottobre 2015;
- comunicato la volontà di addivenire all'acquisizione delle aree interessate dall'impianto mediante cessione volontaria delle stesse allegando i relativi contratti registrati;

dato atto che con note prot. n. 23020 e n. 23054 in data 20 novembre 2015 è stata riconvocata la Conferenza di servizi prevista dall'articolo 52 della l.r. 13/2015, per proseguire l'esame della richiesta di autorizzazione;

richiamato il verbale della riunione della Conferenza di servizi svoltasi in data 30 novembre 2015, nel quale è stato dato atto della valutazione complessiva positiva del progetto, subordinando la concessione dell'autorizzazione alla trasmissione dei pareri formali contenenti le prescrizioni da parte della Struttura patrimonio paesaggistico e architettonico, del Consorzio regionale pesca Valle d'Aosta e del Comando Militare Esercito Valle d'Aosta;

preso atto delle note pervenute successivamente alla riunione della Conferenza di servizi summenzionata:

- prot. n. 23080_ATP-AO_7.6.4.1 del 1° dicembre 2015, con la quale l'Ufficio Affari Territoriali e Presidiari del Comando Militare Esercito Valle d'Aosta ha espresso, per quanto di competenza, parere favorevole alla realizzazione dell'impianto in oggetto;
- prot. n. 8908 in data 11 dicembre 2015, con la quale la Struttura patrimonio paesaggistico e architettonico ha autorizzato la realizzazione delle opere in progetto a condizione che i pannelli in acciaio di rivestimento della facciata della centrale di produzione siano di colore opaco tipo RAL 3013 o 3016;
- prot. n. 1899 del 15 dicembre 2015 con la quale il Consorzio regionale pesca Valle d'Aosta, per quanto di competenza, ha autorizzato l'intervento con prescrizioni;

dato atto che ai sensi dell'art. 26, comma 2, della l.r. 19/2007 è considerato acquisito l'assenso delle Strutture che, regolarmente convocate alla riunione della Conferenza di servizi, non vi hanno partecipato;

preso atto che la linea elettrica di connessione dell'impianto alla rete di distribuzione in media tensione da 15 kV che sarà denominata "Linea 741", dalla centrale di produzione alla cabina da realizzare lungo la linea esistente "Moline" con punto di connessione definito presso la cabina secondaria esistente denominata "Stadio Ghiaccio", è parte integrante della

richiesta di autorizzazione unica di cui all'oggetto e sarà realizzata ed esercita dall'Impresa proponente;

dato atto che, ai sensi dell'art. 58 della l.r. 13/2015, il contributo di costruzione non è dovuto per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche o installazioni, qualora siano relativi a fonti rinnovabili di energia;

considerato che l'autorizzazione unica deve contenere l'obbligo all'esecuzione di misure di recupero ambientale a carico del soggetto esercente, in caso di dismissione dell'impianto, e che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, della l.r. 13/2015, tale obbligo deve essere assistito da apposita cauzione a favore del Comune territorialmente competente, definita sulla base del piano di dismissione presentato dal proponente;

dato atto che l'autorizzazione in oggetto costituisce, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del d.lgs. 387/2003, dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle relative opere;

considerato che, ai sensi dell'art. 52, comma 7, della l.r. 13/2015, l'Impresa proponente ha fornito la documentazione atta a dimostrare la piena proprietà o l'effettiva disponibilità delle aree su cui sarà ubicato l'impianto e le opere connesse;

ritenuto di poter adottare il provvedimento di autorizzazione, ai sensi dell'articolo 52 della l.r. 13/2015, tenuto conto delle prescrizioni formulate in sede di Conferenza di servizi, nel corso del procedimento di subconcessione di derivazione delle acque e nel procedimento di valutazione di impatto ambientale, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

dato atto che il rilascio dell'autorizzazione medesima costituisce, ai sensi dell'art. 53 della l.r. 13/2015 titolo a realizzare l'intervento richiesto ed a esercire l'impianto in conformità al progetto approvato;

vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), e, in particolare, l'articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 708 in data 15 maggio 2015 concernente la ridefinizione della struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale, a modificazione della DGR 578/2012 e successive integrazioni, a decorrere dal 1° giugno 2015;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 814 in data 29 maggio 2015, recante il conferimento dell'incarico dirigenziale al sottoscritto;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 863 in data 29 maggio 2015 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2015/2017, a seguito della ridefinizione della struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale di cui alla DGR 708/2015, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e del bilancio di cassa per l'anno 2015, con decorrenza 1° giugno 2015,

DECIDE

1. di concedere all'Impresa "Residence Hotel Mont Blanc", partita I.V.A. 00088680079, l'autorizzazione unica di cui all'articolo 52 della l.r. 13/2015, per la costruzione e l'esercizio di un impianto idroelettrico con derivazione d'acqua dal torrente Urtier e centrale di produzione in loc. Sous La Tour nel Comune di Cogne, sulla base del progetto esaminato dall'apposita Conferenza di servizi nelle riunioni del 15 ottobre e del 30 novembre 2015;
2. di rilasciare all'Impresa di cui al punto 1., secondo quanto previsto dal punto 7 del d.m. 10 settembre 2010, l'autorizzazione per la costruzione della linea elettrica di connessione dell'impianto alla rete di distribuzione in media tensione da 15 kV, denominata "Linea 741", tramite cavidotto interrato dalla centrale di produzione alla cabina da realizzare lungo la linea esistente "Moline" con punto di connessione definito presso la cabina secondaria esistente denominata "Stadio Ghiaccio";
3. di dichiarare l'impianto idroelettrico e le opere ad esso strettamente connesse di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del d.lgs. 387/2003;
4. di dare atto che l'autorizzazione unica in oggetto comporta la variante agli strumenti urbanistici del Comune di Cogne ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), nell'area identificata al catasto edilizio del Comune di Cogne al Fg. n. 41, mappale n. 313;
5. di stabilire che:
 - a. le opere devono essere realizzate in conformità al progetto esaminato dalla Conferenza di servizi nelle riunioni del 15 ottobre e del 30 novembre 2015;
 - b. devono essere rispettate le prescrizioni espresse nelle DGR 530/2014, relativa alla valutazione di impatto ambientale, e 811/2014, relativa alla subconcessione di derivazione d'acqua;
 - c. devono essere rispettate le prescrizioni formulate nel corso del procedimento e che pertanto:
 - per la costruzione del passaggio per i pesci:
 - dovranno essere rispettati i parametri progettuali e idraulici riportati nella Relazione descrittiva del passaggio per pesci, riferiti a un passaggio "vertical slot" costituito da 5 bacini successivi (D_h tra bacini = 20 cm);
 - la sezione idraulica dovrà essere uguale per tutti i bacini;
 - le quote dei singoli bacini dovranno essere riportate nel progetto esecutivo;
 - i bacini dovranno essere realizzati secondo la tipologia "vertical slot", prevedendo un deflettore in corrispondenza della fenditura verticale, secondo quanto disegnato nella citata relazione (gli elaborati grafici andranno pertanto opportunamente adeguati nel progetto esecutivo);
 - il secondo bacino dovrà essere ricollocato correttamente rispetto alla traversa;

- i livelli idrici a monte della traversa dovranno attestarsi su di un valore fisso, con oscillazioni limitate, al fine di consentire il realizzarsi delle condizioni idrauliche di progetto all'interno del passaggio;
 - le modalità con cui si regoleranno i livelli idrici di monte dovranno essere dettagliate e dovranno essere riportati i dislivelli che si creano nelle diverse condizioni e le relative portate di alimentazione;
 - prima del collaudo dell'impianto idroelettrico, il passaggio dovrà essere sottoposto a collaudo idraulico, nell'ambito del quale dovrà essere verificata, con misure strumentali, la correttezza delle dimensioni previste e dei parametri idraulici di progetto;
 - dovrà essere data preventiva comunicazione al Consorzio regionale pesca Valle d'Aosta e alla Struttura affari generali, demanio e risorse idriche della data in cui si terrà il collaudo. Gli esiti del collaudo dovranno essere trasmessi ai medesimi soggetti; l'eventuale mancato rispetto delle specifiche di progetto comporterà la necessità di adeguamento dell'opera, compresi interventi di rifacimento parziale o totale;
 - il passaggio dovrà essere sottoposto a collaudo naturalistico, secondo quanto previsto al capitolo "Monitoraggio e manutenzione" della Relazione descrittiva del passaggio per pesci;
 - eventuali modifiche della tipologia di passaggio dovranno essere preventivamente autorizzate e dovrà essere verificato il dimensionamento idraulico secondo le formulazioni tecniche di riferimento; le relative relazioni ed elaborati dovranno essere preventivamente autorizzati dal personale tecnico del Consorzio regionale pesca Valle d'Aosta, unitamente al personale della Struttura flora, fauna, caccia e pesca;
- per la costruzione della struttura da destinare ad incubatoio di vallata:
- dovrà essere ospitato all'interno del fabbricato di centrale, secondo i dimensionamenti e le specifiche presentate in sede di riunione della Conferenza di servizi del 30/11/2015;
 - nel caso di realizzazione anche di altri impianti idroelettrici sul medesimo corso d'acqua, la realizzazione dell'incubatoio di vallata dovrà avvenire di concerto con gli stessi e la localizzazione di cui sopra non sarà pertanto vincolante;
- dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al contenimento delle emissioni diffuse di polveri;
- i pannelli in acciaio di rivestimento della facciata della centrale di produzione dovranno essere di colore opaco tipo RAL 3013 o 3016;
- d. è consentito l'allargamento di un metro dell'attuale sede stradale, in corrispondenza dell'accesso al parcheggio di Revettaz, per agevolare il passaggio contemporaneo di due autobus;
- e. pena la decadenza della presente autorizzazione:

- non dovranno essere realizzati i parcheggi lungo l'argine del torrente mentre, come misura di ripristino ambientale, dovrà essere previsto l'inerbimento della fascia di terreno posta tra l'argine medesimo e il parcheggio di Revettaz;
 - la concessione per l'utilizzo delle aree demaniali dovrà essere ottenuta prima dell'inizio dei lavori;
 - la deroga alle distanze dall'alveo per la posa della condotta forzata dovrà essere esplicitamente motivata dall'Amministrazione comunale;
- f. l'autorizzazione è accordata fatti salvi i diritti di terzi e subordinata all'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia edilizia e urbanistica, di linee elettriche di trasmissione e distribuzione di energia, nonché di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili; pertanto, l'Impresa autorizzata assume la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti di terzi o eventuali danni comunque causati dalla realizzazione delle opere, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si dovessero ritenere danneggiati;
- g. relativamente alla realizzazione delle opere, l'autorizzazione ha durata quinquennale e, relativamente all'esercizio dell'impianto, ha durata pari a quella della subconcessione di derivazione d'acqua e pertanto fino al 19 giugno 2044;
- h. laddove la presente autorizzazione dovesse avere durata superiore a quella di autorizzazioni ricomprese nel procedimento, le medesime andranno rinnovate dal titolare entro la scadenza prevista dalla normativa di settore; l'Impresa autorizzata dovrà inviare copia della documentazione attestante l'avvenuto rinnovo alla Struttura risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili;
- i. qualora l'Impresa autorizzata intendesse apportare modifiche all'impianto, anche in corso d'opera, dovrà presentare apposita domanda ai sensi dell'art. 5, comma 3, del d.lgs. 28/2011;
- j. ai fini del rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio, l'Impresa autorizzata è tenuta a presentare apposita domanda alla Struttura risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili, almeno sei mesi prima della data di scadenza dell'autorizzazione;
- k. è fatto obbligo all'Impresa autorizzata di comunicare al Comune di Cogne, alla stazione forestale competente per territorio, alla Struttura tutela qualità aria e acque e, per conoscenza, alla Struttura risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili, le date di inizio e di ultimazione dei lavori;
- l. prima di iniziare i lavori, l'Impresa autorizzata dovrà consegnare copia del progetto esecutivo alla stazione forestale competente per territorio;
- m. almeno quindici giorni prima dell'effettivo inizio dell'esecuzione dei lavori interessanti l'alveo e le pertinenze del torrente Urtier, l'Impresa autorizzata dovrà formulare apposita istanza alla Struttura affari generali, demanio e risorse idriche per il rilascio del benestare disciplinante le modalità di esecuzione delle opere sulle superfici appartenenti al demanio idrico;
- n. l'Impresa autorizzata dovrà regolarizzare le occupazioni del sedime demaniale attraverso la richiesta di apposita concessione all'Ufficio gestione demanio idrico mediante la sottoscrizione dell'apposito disciplinare di concessione;

- o. prima della realizzazione delle opere strutturali, l'Impresa autorizzata dovrà procedere alla prescritta denuncia, ai sensi della legge regionale 31 luglio 2012, n. 23 (Disciplina delle attività di vigilanza su opere e costruzioni in zone sismiche);
 - p. l'Impresa autorizzata dovrà provvedere all'accatastamento della cabina elettrica, della centrale e degli altri manufatti edilizi;
 - q. l'entrata in esercizio dell'impianto è subordinata al conseguimento del certificato di agibilità, ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);
 - r. l'autorizzazione definitiva all'esercizio della linea elettrica di connessione sarà rilasciata con provvedimento del dirigente della Struttura tutela qualità aria e acque e subordinata alla stipulazione degli atti di sottomissione di cui all'art. 120 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), nonché al consenso all'esercizio da parte dell'Amministrazione delle Poste e delle Comunicazioni – Circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche di Torino;
 - s. l'Impresa autorizzata dovrà trasmettere alla Struttura tutela qualità aria e acque, all'ARPA e, per conoscenza, alla Struttura risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili, la dichiarazione di regolare entrata in esercizio degli elettrodotti e delle opere accessorie oggetto di intervento, nonché la dichiarazione di cui all'art. 11, comma 7, della l.r. 8/2011;
 - t. al fine di consentire eventuali attività di raccolta dati, analisi delle prestazioni e monitoraggio dell'impianto, l'Impresa autorizzata dovrà consentire al personale della Struttura risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili e del Comune di Cogne (o dagli stessi autorizzato) il libero accesso all'impianto;
 - u. all'atto di avvio dei lavori l'Impresa autorizzata dovrà provvedere al versamento di una cauzione, a favore del Comune di Cogne, a garanzia dell'esecuzione delle opere di reinserimento o recupero ambientale definita sulla base del piano di dismissione, e pertanto di valore pari a 22.548,16 euro;
 - v. prima dell'avvio dei lavori l'Impresa autorizzata dovrà comunicare alla Struttura risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili le specifiche tecniche delle turbine, dei generatori e dei trasformatori installati;
 - w. il presente provvedimento è trasmesso all'Impresa autorizzata, alle strutture regionali interessate, alla stazione forestale competente per territorio e ad ogni altro soggetto coinvolto nel procedimento ai sensi della l.r. 19/2007;
 - x. il presente provvedimento, il progetto e gli elaborati rappresentanti le modificazioni agli strumenti urbanistici sono trasmessi al Comune di Cogne per gli adempimenti previsti dall'art. 5, comma 1, dell'allegato A) alla DGR 628/2013 (Approvazione della disciplina applicativa dell'articolo 18 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 in materia di pubblicazione di varianti agli strumenti urbanistici previste da leggi di settore);
6. di dare atto che:
- a. per l'applicazione della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e, se del caso, di opere in cemento armato l'Impresa autorizzata

dovrà trasmettere al Comune di Cogne la documentazione e le comunicazioni prescritte;

- b. le attività di vigilanza sul rispetto delle prescrizioni normative in sede di realizzazione delle opere e di corretto funzionamento delle installazioni fanno capo ai diversi soggetti istituzionali interessati, nell'ambito delle rispettive competenze;
7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio della Regione;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione.

L'estensore
Jean Claude Pession

Il dirigente
Mario Sorsoloni

IL COMPILATORE
Jean Claude PESSION

MARIO SORSOLONI

ASSESSORATO BILANCIO, FINANZE E PATRIMONIO

Struttura gestione della spesa, bilancio di cassa e regolarità contabile

Codice creditore/debitore

Descrizione / Motivazione

Atto non soggetto a visto regolarità contabile

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CONTROLLO CONTABILE

REFERTO PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 24/12/2015 per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO REFERTO